



Roma, 25 maggio 2011

Punto 2) odg

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni esprimono avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni di cui al paragrafo 1) e subordinatamente all'accoglimento delle richieste di modifica di cui al paragrafo 2.

1. OSSERVAZIONI

Le Regioni osservano che:

- il provvedimento in argomento appare finalizzato ad una riduzione del numero di stazioni appaltanti, in modo da assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e da prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- l'impianto all'uopo disegnato sembra presupporre che la stazione unica appaltante sia costituita, in particolare, da una singola stazione cui possono aderire altre stazioni appaltanti per le loro esigenze di servizi, forniture e lavori, oppure che la stazione unica appaltante sia costituita dall'associazione di più stazioni appaltanti, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta ai singoli enti;
- la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza;
- l'istituzione della stazione unica appaltante e l'adesione alla stessa risultano previste su base meramente volontaria;
- per il perseguimento delle finalità di cui al primo punto, vi sono spazi per un intervento dello Stato più incisivo, forte ed efficace;
- le medesime finalità sembrano più efficacemente perseguibili circoscrivendo la possibilità di istituire la SUA allo Stato ed agli enti territoriali di cui all'art. 114 Cost, lasciando a tutti gli altri soggetti che sono stazioni appaltanti la facoltà di aderirvi.

2. RICHIESTE DI MODIFICHE (evidenziate nel testo originario)

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e, in particolare, l’art.33 il quale al comma 1 prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;

VISTO l’art.13 della legge 13 agosto 2010, n.136, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale;

CONSIDERATO che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall’art. 33 del decreto legislativo n.163/2006, come richiamato dall’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n.136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella riunione del ;

D E C R E T A

Art. 1

(Finalità e modalità di promozione della Stazione Unica Appaltante)

1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, di seguito denominate SUA, con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici.
2. L’individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all’indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolare una maggiore diffusione, in modo da perseguire l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento.

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

4. Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province ed i Comuni, in sede di Conferenza Unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 2

(Stazione Unica Appaltante e soggetti aderenti)

1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'art.32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2.2. La SUA, ~~avente le caratteristiche della~~ natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art.3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ~~e ed interprovinciale, comunale ed intercomunale, ultraprovinciale.~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 3

(Attività e servizi della SUA)

1. La SUA ~~è chiamata a curare~~ cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, a svolgere le seguenti attività e servizi:

- a) ~~collaborare~~ con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) ~~concordare~~ con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente ~~privato~~;
- c) collaborare nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- d) ~~collabora~~ nella redazione del capitolato speciale;
- e) ~~definisce~~, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

- f) definire in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collaborare con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2.-

Art. 4

(Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione Unica Appaltante)

1. ~~Con specifiche convenzioni vengono individuate le modalità con le quali si esplica la collaborazione tra la SUA e l'ente aderente~~ I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione ~~deve~~ prevedere, in particolare:

- a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti tra il RUP ed il responsabile del procedimento della SUA;
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
- c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere ~~alla SUA e alla Prefettura UTG~~ l'elenco dei contratti di cui alla lettera a) per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ed ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.
- e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

(Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti)

1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture – UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 6

(Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni)

~~1.~~ L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), rende noti alla SUA e contestualmente anche alla Prefettura – UTG competente per territorio con riguardo alla SUA, i lavori, i servizi e le forniture compresi nell'ambito di operatività definito nelle convenzioni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) che prevede di affidare ricorrendo alla SUA.

~~2.~~1.

~~3.~~2. La Prefettura-UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:

- a. mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 252/1998 sulle imprese partecipanti alle gare;
- b. monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

~~4.~~3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici – Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

~~5.~~4. L'ente aderente può delegare l'attività di verifica del progetto, di cui all'art.112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti.

~~6.~~5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA e ente aderente, ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

6. Le Prefetture-UTG, per le attività del presente articolo, possono avvalersi anche della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.

← --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati